



ASSOCIAZIONE DI CULTURA TRADIZIONALE GIAPPONESE
AIKIKAI D'ITALIA
ENTE MORALE D.P.R. 8 LUGLIO 1978 N. 526

STATUTO APPROVATO IL 23/03/2024

Articolo 1

L'Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese ha sede in Roma.

Articolo 2

L'Associazione è una istituzione culturale ed apolitica, prescinde da qualsiasi intento di lucro ed ha lo scopo di conservare intatto e promuovere in Italia il patrimonio culturale, spirituale e filosofico della cultura tradizionale giapponese, con pubblicazioni, traduzioni, proiezioni di film e documentari, organizzazione di corsi di storia, filosofia e psicologia e corsi teorico-pratici di arti figurative (pittura, scultura in ceramica, incisioni, etc.), teatro e letteratura giapponese, ikebana, stile giapponese dei giardini e cerimonia del tè e attraverso la pratica dell'aikido, secondo i principi indicati dal fondatore di questa disciplina, il M° Ueshiba Morihei. Per ciò che riguarda la promozione della pratica dell'aikido, l'Associazione ha come riferimento didattico gli insegnamenti del M° Tada Hiroshi, documentati dai suoi scritti, dalle registrazioni dei suoi seminari, conferenze ed interviste conservati negli archivi dell'Associazione, nonché il contributo didattico dei suoi storici Vicedirettori Didattici M° Fujimoto Yoji e M° Hosokawa Hideki.

Articolo 3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da un capitale di Euro 5.164,57 e potrà essere incrementato da elargizioni, donazioni e lasciti che saranno fatti a favore dell'Associazione. In nessun caso potranno essere distribuiti, neppure in forma indiretta, ad alcuno dei suoi associati eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Questi ultimi, senza limitazione alcuna, devono essere integralmente impiegati per il perseguimento dei fini associativi. In nessun caso è previsto il trasferimento della quota associativa, ed è considerata nulla ogni delibera concernente la rivalutazione delle quote versate.

Il patrimonio è asservito ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione. In quest'ultima eventualità il patrimonio residuo potrà essere devoluto soltanto ad altre associazioni aventi finalità analoga o aventi fini di pubblica utilità, individuate secondo la procedura di legge.

Articolo 4

Le entrate dell'Associazione sono costituite dai proventi del patrimonio, dai contributi degli Associati secondo i regolamenti, nonché da eventuali elargizioni fatte all'Associazione per il conseguimento dei suoi fini associativi, dai fondi raccolti mediante manifestazioni organizzate con l'intento di

sensibilizzare il pubblico sulle discipline di cui all'art. 2 del presente statuto, da contributi straordinari versati dagli Associati o partecipanti a fronte di manifestazioni quali raduni o seminari.

Articolo 5

Il Consiglio Direttivo potrà consentire l'apertura di scuole (Dojo), dislocate su tutto il territorio nazionale.

Il singolo Dojo dovrà avere un unico referente nella persona del Responsabile di Dojo.

Il Consiglio direttivo rilascerà al Responsabile di Dojo il nulla osta tecnico didattico, previa consultazione della Direzione Didattica; il responsabile di Dojo avrà la responsabilità della scuola stessa di fronte all'Associazione.

Le scuole (Dojo) e ciascun Responsabile delle stesse avranno autonomia propria, giuridica e patrimoniale. Le suddette scuole, nei loro rapporti con l'Associazione, sono soggette al coordinamento da parte della Direzione Didattica per le attività didattico/culturali, nonché alle norme dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione.

Ai fini del rispetto dei principi generali del presente Statuto, i Responsabili di Dojo possono tenere corsi nel Dojo stesso soltanto a condizione che tutti i partecipanti siano anche iscritti alla Associazione, dandone conto al Consiglio Direttivo.

Ogni scuola deve comunicare alla Segreteria Nazionale l'elenco degli Associati delegati che parteciperanno alle assemblee degli Associati di cui all'art. 8 del presente Statuto.

Detti Associati delegati sono nominati dalle scuole stesse ed ogni scuola ha diritto ad un delegato ogni dieci iscritti; le frazioni numeriche di Associati inferiori a dieci danno comunque diritto ad un Associato delegato. Sarà compito della scuola fornire l'elenco degli Associati delegati nei modi e nei tempi previsti dal regolamento amministrativo.

Articolo 6

iscritti all'Associazione e che hanno accettato lo Statuto ed i Regolamenti. Il diritto di voto degli Associati minori di età è esercitato da chi detiene la loro responsabilità genitoriale.

A tutti gli Associati pertiene parità di diritti e di elettorato, sia attivo che passivo; l'elettorato passivo è riservato ai soci maggiorenni.

Ciascun Associato ha diritto al voto e può partecipare alle attività associative.

Gli Associati hanno il diritto di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione, hanno diritto altresì a ricevere le pubblicazioni sociali e non devono svolgere attività che siano in contrasto con gli interessi sociali.

Non sono consentite limitazioni di sorta ai diritti sociali, né forme di associazione o appartenenza temporanea.

La qualità di Associato si perde:

- a) per morte o recesso unilaterale;
- b) per esclusione.

Ammissione degli associati.

L'associazione è aperta a tutti i soggetti interessati, senza alcuna forma di distinzione.

L'assunzione della qualità di Associato consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione, corredata dalla prova del pagamento della relativa quota, e presentata dal soggetto che dichiara di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarsi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.

Il Regolamento disciplina la procedura per la adesione all'Associazione.

Recesso dell'Associato.

L'Associato può recedere in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, dalla associazione e cessare, conseguentemente, la sua qualità di Associato.

La comunicazione del recesso deve essere trasmessa all'Associazione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata ed ha efficacia dal momento della ricezione della stessa da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso medesimo.

La quota associativa versata non può essere restituita.

Esclusione dell'Associato.

Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione dell'Associazione che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di associato o per gravi motivi.

Qualora l'Associato per il quale è proposta la esclusione sia un componente del Consiglio direttivo, egli non può intervenire alla riunione del Consiglio in cui si discute e si delibera la sua esclusione.

La delibera di esclusione adottata dal Consiglio direttivo deve essere comunicata all'Associato.

Entro il termine di 60 gg dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'Associato escluso può chiedere che, sulla esclusione, si pronunci l'Assemblea nella prima occasione utile.

Avverso la delibera assembleare, l'escluso può ricorrere all'Autorità Giudiziaria nei termini di legge.

Articolo 7

Sono Organi dell'associazione:

- L'Assemblea degli Associati
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- L'Organo di Controllo
- La Direzione Didattica

Presupposto indispensabile per acquisire o mantenere le cariche sociali è la qualità di Associato. Le cariche sociali non sono retribuite, salvo il rimborso delle spese secondo regolamento amministrativo.

Articolo 8

L'Assemblea è costituita dagli Associati che esprimono il voto tramite gli Associati delegati. All'Assemblea partecipano gli Associati delegati al voto, secondo le modalità previste dall'articolo 5 del presente Statuto; viene convocata dal Presidente o, nell'impossibilità di quest'ultimo, dal Vicepresidente, almeno una volta l'anno mediante invito scritto ai Responsabili di Dojo indicante il

giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da discutere. La convocazione deve essere inviata almeno quindici giorni prima della riunione.

I Responsabili di Dojo informano i propri allievi di tutte le comunicazioni rivolte agli Associati ed inviate dalla Associazione.

L'assemblea può tenersi presso la sede sociale o altrove.

L'Assemblea destinata alle delibere sul bilancio consuntivo e preventivo, deve svolgersi entro il 30 Aprile di ogni anno.

L'Assemblea può altresì essere convocata con le stesse modalità, ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno, o quando almeno tre consiglieri ne facciano richiesta al Presidente, ovvero ancora quando almeno un decimo degli Associati lo richieda.

All'Assemblea degli Associati partecipa il Consiglio Direttivo e l'Organo di controllo; qualora sia posta all'ordine del giorno l'approvazione del regolamento didattico, partecipano anche i componenti della Direzione Didattica.

Articolo 9

Spetta in particolare all'Assemblea degli Associati:

- a) deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- b) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- c) approvare i Regolamenti dell'Associazione;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo ed i componenti dell'Organo di controllo;
- e) deliberare sulle modifiche dello Statuto, con l'osservanza delle disposizioni di cui al 6° comma del successivo art. 10.
- f) deliberare sullo scioglimento della Associazione con l'osservanza delle disposizioni di cui al 7° comma del successivo art. 10

Articolo 10

Nelle riunioni dell'Assemblea degli Associati, la partecipazione degli Associati delegati e le relative votazioni potranno avvenire in presenza ovvero in videoconferenza e con espressione del voto per via elettronica.

Le riunioni dell'Assemblea degli Associati, in prima convocazione, sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le relative deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza dei voti espressi.

Ai fini deliberativi, l'associato delegato che non esprime il proprio voto (astenuo) non viene conteggiato.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno diritto di voto.

Nelle assemblee per la modifica dello Statuto dell'Associazione:

- il quorum costitutivo è conseguito quando sono presenti associati delegati aventi complessivamente un numero di voti pari a due terzi di quelli esprimibili in sede assembleare;

- il quorum deliberativo è conseguito con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi.
- Nelle assemblee per lo scioglimento della Associazione:
- il quorum costitutivo è conseguito quando sono presenti almeno i tre quarti degli associati;
 - il quorum deliberativo è conseguito con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Gli Associati delegati che non possono intervenire di persona alle Assemblee, possono farsi legittimamente rappresentare, con delega scritta, da uno degli altri associati delegati presenti. Nessun Associato delegato può avere più di 10 deleghe

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è composto da sette componenti; si riunisce su invito del Presidente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, del Vicepresidente, secondo necessità e/o richiesta di almeno tre Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando intervengono almeno cinque dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in caso di indisponibilità di quest'ultimo, dal Vicepresidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quella del Presidente o, in mancanza, del Vicepresidente.

Ai fini deliberativi, chi non esprime il proprio voto (astenuo) non viene conteggiato.

Le riunioni possono svolgersi in presenza ovvero in video conferenza.

Il Consiglio Direttivo svolge la sua funzione per quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo, inoltre, svolgono la medesima funzione interinalmente fino alla nomina dei nuovi incaricati.

Al fine di garantire il requisito dell'indipendenza, è vietato ai componenti del Consiglio Direttivo rivestire incarichi analoghi o ruoli istituzionali presso altre organizzazioni, associazioni o strutture di carattere nazionale che svolgano attività aikidoistica o perseguano finalità analoghe a quelle dell'Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese.

Il Consiglio Direttivo tiene il governo dell'Associazione e la sua amministrazione, predispone i bilanci, redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti; assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento; prende in genere qualsiasi provvedimento che non sia per legge o per Statuto demandato all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo nomina i componenti della Direzione Didattica, previo parere non vincolante dei Responsabili di Dojo i quali saranno chiamati ad esprimersi secondo le modalità previste nei Regolamenti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo consulta la Direzione Didattica quando deve deliberare sulla didattica dell'Associazione.

In caso di dimissioni, revoca assembleare, decesso o esclusione:

- di uno dei componenti, viene cooptato il primo dei non eletti, il quale rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato originario;
- di due dei componenti, vengono cooptati il primo ed il secondo dei non eletti, i quali rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato originario;

- di tre dei componenti, sarà convocata d'urgenza l'Assemblea degli Associati che provvederà a sostituire i dimissionari che rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato originario.

I componenti del Consiglio Direttivo così sostituiti rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato originario.

Nel caso in cui il numero dei dimissionari sia pari a quattro o più, sarà convocata d'urgenza l'Assemblea degli Associati che provvederà a nominare tutti e sette i componenti.

Articolo 12

Presupposto indispensabile per acquisire o mantenere la carica di Consigliere è la qualità di Associato.

I Consiglieri che vengono eletti dall'Assemblea, provvedono a nominare nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario, a maggioranza dei presenti.

Articolo 13

Il Presidente rappresenta l'Associazione in tutte le sue attività, anche di fronte ai terzi ed in giudizio; ha la firma sociale, mantiene l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, sottoscrive i bilanci.

Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo; può delegare determinate sue mansioni e nominare procuratori e mandatari.

In caso di urgenza, il Presidente adotta tutti i provvedimenti necessari nell'interesse dell'Associazione, informandone, per la ratifica, il Consiglio nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito nelle sue funzioni ed attribuzioni dal Vicepresidente; in caso di assenza o di impedimento del Vicepresidente, subentra il Consigliere più anziano di età, con analoghe attribuzioni.

Articolo 14

L'Organo di controllo vigila sulla gestione amministrativa e sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei Regolamenti; esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo, riferendone collegialmente per iscritto all'Assemblea.

I componenti dell'Organo di controllo assistono alle adunanze del Consiglio Direttivo.

Presupposto indispensabile per acquisire o mantenere la carica di componente dell'Organo di controllo è la qualità di Associato.

L'Organo di Controllo è composto da tre componenti, nominati dall'Assemblea degli Associati; colui che ha ottenuto il maggior numero di voti da parte dell'Assemblea, assumerà di diritto le funzioni di Presidente; in caso di parità di voti, le funzioni di Presidente verranno attribuite al più anziano anagraficamente.

Il rifiuto della carica di Presidente, comporta automaticamente la rinuncia anche alla nomina di componente.

L'Organo di Controllo svolge la sua funzione per quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti dell'Organo di Controllo, inoltre, svolgono la medesima funzione interinalmente fino alla nomina dei nuovi incaricati.

Ai fini deliberativi, chi non esprime il proprio voto (astenuato) non viene conteggiato.

A parità di voti prevale quello del Presidente.

Al fine di garantire il requisito dell'indipendenza, è vietato ai componenti dell'Organo di Controllo rivestire incarichi analoghi o ruoli istituzionali presso altre organizzazioni, associazioni o strutture di carattere nazionale che svolgano attività aikidoistica o finalità analoghe a quelle dell'Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese.

In caso di dimissioni, revoca assembleare, decesso o esclusione:

- di uno dei componenti, viene cooptato il primo dei non eletti, il quale rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato originario;

- di due dei componenti, vengono cooptati il primo ed il secondo dei non eletti, i quali rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato originario;

di tutti e tre i componenti, sarà convocata d'urgenza l'Assemblea degli Associati che provvederà a nominare tutti e tre i componenti dell'Organo di controllo.

I bilanci della associazione dovranno essere assoggettati ogni anno a revisione dei conti a cura di un revisore legale esterno o di una società di revisione legale come iscritti presso il Registro dei revisori contabili o comunque aventi qualifica legale equivalente.

Il Consiglio direttivo conferirà i mandati a tal fine necessari.

Articolo 15

Presupposto indispensabile per acquisire o mantenere la carica di componente della Direzione Didattica, è la qualità di Associato.

La Direzione Didattica è un organo collegiale composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, nominati dal Consiglio Direttivo.

E' compito della Direzione Didattica:

- coordinare le attività didattico-culturali dell'Associazione

- tenere aggiornato il programma di esami, proponendone eventuali modifiche al Consiglio Direttivo;

- condividere con i responsabili di dojo i piani didattici

- nazionali, eventualmente partecipando anche come insegnanti, ove richiesto dal Consiglio Direttivo;

- presentare ogni anno una dettagliata relazione consuntiva e, in coordinamento con il Consiglio Direttivo, preventiva sull'attività didattica dell'Associazione che verrà esposta all'Assemblea degli Associati;

- suggerire eventuali modifiche al Regolamento didattico.

La Direzione Didattica deve comunicare al Consiglio Direttivo le proprie proposte ed iniziative per chiederne l'eventuale approvazione.

I componenti della Direzione Didattica svolgono la loro funzione per quattro anni e possono essere nuovamente nominati.

Essi inoltre svolgono la medesima funzione interinalmente sino alla nomina dei nuovi incaricati.

La Direzione Didattica svolge la propria funzione per la medesima durata del Consiglio Direttivo e decade automaticamente al venir meno del consiglio medesimo.

Possono essere nominati componenti della Direzione Didattica coloro che abbiano i requisiti previsti dai Regolamenti dell'Associazione.

Al fine di garantire la propria autonomia e indipendenza nel custodire massimamente l'integrità del riferimento didattico dell'Associazione, che risiede negli insegnamenti del Maestro Hiroshi Tada, la carica di componente della Direzione Didattica è incompatibile con incarichi analoghi o ruoli istituzionali presso altre organizzazioni, associazioni o strutture di carattere nazionale che svolgano attività aikidoistica o abbiano finalità analoghe a quelle dell'Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese.

La qualifica di componente della Direzione Didattica viene meno in caso di:

- perdita dello status di Associato;
- dimissioni;
- perdita dei requisiti previsti dallo Statuto, dal Regolamento Amministrativo e dal Regolamento Didattico, anche accertati successivamente alla nomina; in tal caso la perdita del ruolo avrà effetto dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Se, durante il mandato, uno o più componenti della Direzione Didattica dovessero perdere la qualifica per i motivi sopra indicati, o comunque risultassero non idonei o impossibilitati ad esercitare le proprie funzioni, il Consiglio Direttivo nominerà, in sostituzione, altri componenti tenendo conto dell'ultimo parere espresso dai Responsabili di dojo al momento della nomina originaria della Direzione Didattica. I componenti nominati in sostituzione rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato originario di quelli sostituiti.

I componenti della Direzione Didattica, al loro interno, operano a maggioranza e nominano un Referente che:

- convoca le riunioni della Direzione Didattica, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti e ne coordina lo svolgimento;
- tiene i rapporti con il Consiglio Direttivo.

Le riunioni della Direzione Didattica sono valide quando intervengono almeno i 1/2 dei suoi componenti e sono presiedute dal Referente o, in caso di indisponibilità di quest'ultimo, dal componente più anziano di età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quella del componente più anziano di età.

Ai fini deliberativi, chi non esprime il proprio voto (astenuuto) non viene conteggiato.

Le riunioni possono svolgersi in presenza ovvero in video conferenza.

Articolo 16

Gli insegnanti che svolgano attività didattica per conto dell'associazione potranno ricevere onorari adeguati al grado ed alla qualifica rivestita, nonché alla funzione didattica svolta.

È competenza del Consiglio Direttivo deliberare l'eventuale ammontare degli onorari

Articolo 17

Al M° Tada Hiroshi, che ha dato vita all'Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese e suo storico Direttore Didattico sino all'entrata in vigore del presente statuto, viene conferito il titolo onorifico di "Direttore Didattico Emerito". I suoi insegnamenti dovranno rappresentare un costante riferimento per l'Associazione.

Articolo 18

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo entro il primo trimestre dalla chiusura dell'esercizio, per essere tempestivamente sottoposti all'approvazione dell'Assemblea

Articolo 19

Con distinti regolamenti saranno stabiliti la organizzazione e il funzionamento delle attività dell'Associazione